

Testo unificato dei disegni di legge n. 97 "Interventi a sostegno dell'editoria e dell'informazione. Modificazioni della legge provinciale sulle attività culturali 2007" (proponente consigliere Civettini) e n. 127 "Interventi di promozione dell'informazione locale" (proponente Presidente della Provincia Rossi)

Interventi di promozione dell'informazione locale

INDICE

Art. 1 - *Finalità*

Art. 2 - *Agevolazioni*

Art. 3 - *Destinatari delle agevolazioni*

Art. 4 - *Requisiti per l'accesso alle agevolazioni*

Art. 5 - *Interventi formativi e agevolazioni per gli investimenti*

Art. 6 - *Conferenza dell'informazione*

Art. 7 - *Disposizioni attuative*

Art. 8 - *Disposizioni finanziarie*

Art. 1 *Finalità*

1. La Provincia autonoma di Trento promuove il pluralismo dell'informazione locale, con particolare riguardo all'informazione resa da mezzi di comunicazione ad accesso gratuito per il pubblico, anche sostenendo la diffusione di contenuti informativi di interesse locale per l'incremento della conoscenza della realtà istituzionale, sociale, sanitaria, economica, lavorativa e culturale dei territori provinciali e la diffusione dell'informazione di utilità pubblica, delle opportunità offerte dall'Europa, nonché la valorizzazione delle minoranze linguistiche ladina, mochena e cimbra.

2. La Provincia si impegna a sostenere i livelli occupazionali delle imprese del settore dell'informazione locale e a promuovere la professionalità, anche attraverso adeguata organizzazione aziendale, e l'innovazione tecnologica nell'informazione .

3. La Provincia riconosce il ruolo delle aggregazioni associative di imprese di informazione locale trentine anche attraverso l'attivazione di periodici tavoli di confronto.

4. La Provincia favorisce l'accesso da parte dei disabili sensoriali ai mezzi di informazione.

Art. 2 *Agevolazioni*

1. Per i fini previsti da questa legge, la Provincia può concedere un contributo a titolo di de minimis alle imprese previste dall'articolo 3 aventi i requisiti specificati nell'articolo 4 e nella deliberazione prevista dall'articolo 7.

2. Il contributo stabilito dal comma 1 può essere disposto anche ai sensi della normativa dell'Unione europea relativa agli aiuti de minimis per le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale ove la deliberazione prevista dall'articolo 7 individui e specifichi i servizi di interesse generale oggetto del contributo nonché le altre regole per assicurare il rispetto di quanto previsto dalla citata normativa dell'Unione europea, ivi compreso il preventivo atto di impegno in cui sono definiti chiaramente i servizi da prestare e le condizioni per la concessione del contributo. Per i fini di questo

comma si intendono come servizi di interesse economico generale quelli tesi alla produzione e alla diffusione di informazioni relative a tematiche di interesse della popolazione locale. Questo comma può essere applicato anche con riferimento alle singole tipologie di mezzi di comunicazione.

3. Le agevolazioni previste da questa legge sono cumulabili con altri aiuti previsti dalla normativa vigente ove previsto dalla deliberazione prevista dall'articolo 7.

4. La struttura provinciale competente istruisce le domande di concessione del contributo stabilito dal comma 1 pervenute alla Provincia avvalendosi del Comitato provinciale per le comunicazioni previsto dalla legge provinciale 16 dicembre 2005, n.19 per la verifica dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 2, dall'articolo 4, comma 1, lettera a), e commi 2 e 3 dell'articolo 4 e degli altri elementi eventualmente individuati dalla deliberazione prevista dall'articolo 7. A tale verifica il Comitato provinciale per le comunicazioni provvede entro il termine indicato nella predetta deliberazione. Il termine del procedimento è sospeso fino all'acquisizione di tutti gli elementi istruttori da parte del Comitato provinciale per le comunicazioni.

5. La struttura provinciale competente effettua controlli a campione, secondo quanto specificato nella deliberazione prevista dall'articolo 7, rispetto alle dichiarazioni e agli impegni contenuti nella domanda di contributo, anche avvalendosi del Comitato provinciale per le comunicazioni per le verifiche sui requisiti indicate al comma 4 e per le verifiche sul rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 4, comma 4; in caso di irregolarità riscontrate dal Comitato provinciale per le comunicazioni, lo stesso propone i relativi provvedimenti di decadenza alla struttura provinciale competente.

Art. 3

Destinatari delle agevolazioni

1. Possono accedere alle agevolazioni previste da questa legge le imprese di informazione locale che operano sul territorio provinciale secondo quanto precisato nella deliberazione prevista dall'articolo 7. Per imprese di informazione locale ai fini di questa legge si intendono le emittenti radiotelevisive e i portali informativi online locali.

2. Si intendono:

- a) per "emittenti radiotelevisive locali" le emittenti televisive o radiofoniche private, senza una partecipazione pubblica diretta o indiretta, che trasmettono i loro programmi prevalentemente sul territorio provinciale oppure i cui programmi raggiungono una copertura della popolazione provinciale almeno pari alla percentuale prevista dalla deliberazione prevista dall'articolo 7, e che trasmettono contenuti coerenti con le finalità dell'articolo 1 individuati dalla predetta deliberazione per un tempo minimo indicato dalla stessa;
- b) per "portali informativi online locali" i portali informativi online privati, senza una partecipazione pubblica diretta o indiretta, che pubblicano, con la frequenza stabilita con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 7, contenuti autoprodotti a carattere informativo relativi a notizie coerenti con le finalità dell'articolo 1 su tematiche riferite specificatamente al Trentino o di particolare interesse per la popolazione locale. Nel caso di portali che siano espressione di testate giornalistiche cartacee i contenuti non devono essere la mera riproposizione di quelli pubblicati da queste ultime.

Art. 4

Requisiti per l'accesso alle agevolazioni

1. Fermo restando quanto ulteriormente disposto dalla deliberazione prevista dall'articolo 7, i contributi sono concessi a condizione che:

- a) le imprese siano registrate nel registro degli operatori della comunicazione - o in alternativa, per quanto riguarda i portali online, presso il competente Tribunale - da almeno tre anni e abbiano sede operativa nel territorio provinciale; nel caso di portali online che siano espressione di testate giornalistiche cartacee, il predetto requisito si intende posseduto ove in possesso della corrispondente testata cartacea;
- b) nella redazione che fa capo all'impresa sia presente da un periodo minimo di tre anni alla data di presentazione della domanda almeno un giornalista iscritto all'albo nazionale dell'Ordine dei giornalisti o in possesso di un'abilitazione equivalente in base alle norme vigenti negli altri Paesi membri dell'Unione europea; nel caso in cui il giornalista non coincida con il titolare dell'impresa, esso deve essere assunto con contratto nazionale di lavoro giornalistico; nel caso di portali online espressione di testate giornalistiche cartacee, il periodo minimo di 3 anni può essere riconosciuto anche con riferimento a giornalisti già presenti all'interno di queste ultime prima dell'istituzione del portale; dopo tale momento è comunque richiesta la presenza di tale figura nella redazione del portale.

2. Sono escluse dai contributi le imprese concessionarie da parte dello Stato del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

3. Sono escluse dai contributi, secondo la disciplina prevista dalla deliberazione prevista dall'articolo 7, le emittenti che non aderiscono al codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in tv e al codice di autoregolamentazione in materia di televendite approvati dalla commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo.

4. Le imprese si impegnano, per il periodo determinato dalla deliberazione prevista dall'articolo 7:

- a) al mantenimento dei livelli occupazionali del personale dipendente, secondo quanto previsto dalla deliberazione indicata dall'articolo 7;
- b) al mantenimento dei livelli professionali attraverso interventi di formazione continua secondo quanto previsto dalla deliberazione indicata dall'articolo 7;
- c) limitatamente alle emittenti, al rispetto del codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in tv e del codice di autoregolamentazione in materia di televendite approvati dalla commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo;
- d) al rispetto della normativa in materia di tutela dei minori;
- e) a non diffondere contenuti o programmazioni che prevedono vincite in denaro; a non consentire l'accesso a contenuti che prevedono vincite in denaro e a non acconsentire collegamenti ipertestuali che conducono a siti che permettono l'accesso al gioco; a non diffondere o acconsentire alla diffusione di messaggi pubblicitari concernenti giochi con vincite in denaro e dei messaggi pubblicitari indicati dall'articolo 8, comma 1, della legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13 (Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco);
- f) a non fornire contenuti di televendite o di spazi pubblicitari e promozionali in percentuale superiore a quanto stabilito dalla deliberazione prevista dall'articolo 7.

5. La deliberazione prevista dall'articolo 7 disciplina la decadenza totale o parziale dei contributi concessi in relazione alla violazione degli impegni previsti dal comma 4.

Art. 5

Interventi formativi e agevolazioni per gli investimenti

1. La Provincia, promuove la realizzazione di corsi di formazione per lo sviluppo delle professionalità e la qualificazione del personale operante nelle imprese di informazione locale; tali iniziative sono realizzate secondo le modalità previste dalla legge provinciale 16 giugno 1983, n.19 (legge provinciale sul lavoro 1983).

2. La Provincia favorisce l'integrazione tra le istituzioni scolastiche e le imprese di informazione locale per la realizzazione di visite periodiche, tirocini e progetti mirati di inserimento dei giovani nelle imprese medesime.

3. Le imprese di informazione locale possono beneficiare degli incentivi disposti dalla Provincia ai sensi della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999).

Art. 6

Conferenza dell'informazione

1. La Provincia convoca annualmente, con il supporto del Comitato provinciale per le comunicazioni, una conferenza dell'informazione per l'analisi dell'evoluzione del settore dell'informazione locale, con particolare attenzione all'occupazione e allo sviluppo della professionalità, nonché all'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

2. La conferenza è indetta con avviso da pubblicare sul sito internet istituzionale almeno trenta giorni prima del suo svolgimento; essa è aperta a tutti i rappresentanti delle imprese destinatarie degli interventi previsti da questa legge.

3. La conferenza valuta in particolare gli effetti degli interventi previsti da questa legge sul settore dell'informazione e formula proposte per gli eventuali correttivi da apportare alla legge o alla deliberazione prevista dall'articolo 7. Le proposte sono trasmesse al Presidente della Provincia e alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

Art. 7

Disposizioni attuative

1. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le disposizioni attuative di questa legge e, in particolare, i requisiti e le condizioni, anche ulteriori rispetto a quelli previsti da questa legge, i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni, comprese le eventuali disposizioni necessarie per rendere compatibile l'erogazione delle agevolazioni previste da questa legge con l'ordinamento comunitario, nonché i casi di decadenza dalle agevolazioni; le agevolazioni possono anche essere differenziate rispetto alle diverse tipologie di mezzo di comunicazione.

2. I criteri previsti dalla deliberazione indicata dal comma 1, prevedono, tra gli altri, una graduazione del contributo o di parte di esso in relazione alla tipologia di impresa, ai livelli occupazionali del settore e a indicatori che tengano conto del grado di diffusione sul territorio provinciale dell'informazione offerta.

3. La deliberazione indicata dal comma 1 individua inoltre strumenti volti a evitare che sui portali informativi online siano pubblicati commenti dai contenuti penalmente rilevanti, offensivi, o discriminatori, nonché i casi in cui la pubblicazione di tali contenuti determini la decadenza totale o parziale di eventuali contributi concessi da questa legge; i controlli relativamente a tali aspetti sono effettuati dal Comitato provinciale per le

comunicazioni.

4. La deliberazione indicata dal comma 1 è approvata previo parere del Comitato provinciale per le comunicazioni e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

5. Nel rispetto dell'ordinamento comunitario, la deliberazione, indicata dal comma 1, può prevedere che le agevolazioni previste da questa legge siano concesse anche con riferimento all'anno 2016.

Art. 8

Disposizioni finanziarie

1. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 2, prevista nell'importo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede con gli stanziamenti a tal fine già autorizzati per i medesimi anni sulla missione 14, programma 1 (industria, PMI e artigianato), titolo 2 (spese in conto capitale) del bilancio di previsione per i fini indicati dall'articolo 17 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14. Per gli anni successivi la relativa spesa è determinata dalla legge di stabilità provinciale.

2. Dall'applicazione dell'articolo 5, comma 1, non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 15 (politiche per il lavoro e la formazione professionale), programma 03 (sostegno all'occupazione), titolo 1 (spese correnti).

3. Dall'applicazione dell'articolo 5, comma 2, non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 04 (istruzione e diritto allo studio), programma 02 (altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 1 (spese correnti).